

ACCORDO DI PARTENARIATO TRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI

PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DEI COMUNI A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DEL PATRIMONIO MINERARIO DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA ALL'INSERIMENTO NELLE LISTE DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO IN QUALITA' DI PAESAGGIO CULTURALE

TRA LE SEGUENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

Il [nome Ente] con sede inc.f. P.I. in seguito indicata "Servizio", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

PREMESSO

Che il seguente Atto fa riferimento alle opportunità date dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Commi 1 e 2 la quale afferma che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Che l'accordo soddisfa le condizioni e i presupposti indicati dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede espressamente che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione di nessun firmatario ad eccezione di movimenti finanziari configurabili come spesa sostenuta per realizzare le attività di cui all'accordo stesso;

Che il principale obiettivo dell'accordo è quello di costituire una Rete di Comuni per condividere e sostenere il processo di candidatura del patrimonio minerario del territorio DELLA SARDEGNA al fine del suo inserimento nelle liste del patrimonio mondiale dell'UNESCO in qualità di paesaggio culturale.

Che l'obiettivo di cui sopra è accomunato dall'impegno assunto dalle singole amministrazioni con le relative comunità di valorizzare, promuovere e proteggere il proprio patrimonio culturale, tra cui il paesaggio storico minerario, anche per preservarne i valori a beneficio delle nuove generazioni.

SPECIFICATO

Che il processo di candidatura ha preso avvio da una primigenia iniziativa del Comune di Buggerru, il quale avanzò negli anni scorsi una prima ipotesi di candidatura all'inserimento nella WHL dell'eccidio del 1904. A

seguito di uno studio di fattibilità e di preliminari intercorsi con referenti dell'Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura e i referenti del Servizio patrimonio culturale della Regione Autonoma della Sardegna, lo stesso Comune ha invece indirizzato la propria azione verso una candidatura dello straordinario patrimonio di archeologia mineraria, di memoria e di cultura industriale che caratterizza tutto il territorio ricompreso nel territorio regionale e segnatamente nelle aree già inserite nel parco Geominerario della SARDEGNA.

Che, a posteriori della decisione assunta di ampliare l'ambito territoriale, la candidatura si identifica come una Candidatura seriale, cioè il bene candidato è un sistema composto da più componenti i quali, ognuno per il proprio valore e specificità contribuisce all'integrità e unicità del Sito.

Che il processo di candidatura, così reimpostato, vede la centralità di tutti i Comuni a cui appartiene il patrimonio materiale ed immateriale relativo ai beni che si individueranno in forma condivisa

Che il Comune di Buggerru si è fatto garante, a seguito della decisione assunta e con incontri e confronti, della condivisione della proposta con gli altri Comuni appartenenti al territorio interessato i quali, con pari dignità e protagonismo, saranno partecipi di tutto l'iter ipotizzato a partire già dalla selezione dei luoghi, dei criteri e delle azioni atte alla divulgazione della iniziativa nei singoli territori.

PRESO ATTO

Della Bozza di Protocollo d'Intesa tra La Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Buggerru, Il Parco Geominerario della Sardegna e la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara per procedere unitariamente per la Candidatura e che, al suo interno, si fa specifico riferimento alla **"Rete dei Comuni"** come componente della struttura organizzativa da costituirsi per il buon raggiungimento della domanda di riconoscimento presso l'UNESCO (vedi testo allegato, art. ...)

Che nel protocollo si identifica il Comune di Buggerru come capofila del Comitato promotore della candidatura con i compiti di:

- Svolgere la funzione di facilitazione e coordinamento delle attività da condividere con i Comuni coinvolti
- Farsi garante della costituzione della Rete dei Comuni definito come *"il gruppo degli amministratori all'interno del quale saranno condivise le linee politiche e le azioni tecniche fra Enti Locali e sarà avviata la selezione dei beni da candidare con l'ausilio di esperti"*.

RITENUTO SI DEBBA:

- Procedere alla costituzione della forma di partenariato per costituire la rete dei Comuni e, di conseguenza alla firma del Protocollo di cui sopra così da esserne effettivamente partecipi e protagonisti
- Procedere nel più breve tempo possibile a dettagliare il progetto di candidatura del patrimonio minerario della SARDEGNA come patrimonio dell'Umanità UNESCO (World Heritage List) e affrontare, in qualità di rete dei comuni, le attività relative in forma coordinata e tramite il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati. Nello specifico:
 - Redigere, con una unica regia da parte della costituenda rete dei comuni e in concerto con la Regione e il Ministero competente, gli studi indispensabili affinché si presenti la domanda per l'inserimento del sito proposto nella cosiddetta Tentative list (lista provvisoria in cui vi sono tutte le proposte di candidatura) e di conseguenza:
 - Definire i criteri, interni alla Convenzione UNESCO, secondo cui si fa domanda di riconoscimento dei Valori Universali afferenti ai caratteri del patrimonio in quanto paesaggio culturale;
 - Definire i beni di cui si compone il sito dopo accurata analisi dei loro caratteri peculiari per dimostrare l'attinenza ai criteri di cui sopra
 - Redigere una adeguata analisi comparativa del patrimonio (inteso sempre come sistema di più componenti) con altri che sono già entrati a fare parte delle WHL Unesco per evidenziarne le unicità mondiali;

TUTTO CIÒ PREMESSO GLI ENTI SOPRA COSTITUITI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.– Oggetto

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo ha per oggetto la costituzione della RETE DEI COMUNI PER LA CANDIDATURA DEL PATRIMONIO MINERARIO DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA ALL'INSERIMENTO NELLE LISTE DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO IN QUALITA' DI PAESAGGIO CULTURALE.

Art. 2 – Contenuto dell'Accordo

Le Parti concordano di perseguire insieme le attività utili a proporre la candidatura del patrimonio minerario del DELLA SARDEGNA per il suo inserimento nella Lista del Patrimonio UNESCO (World Heritage List) come “paesaggio culturale” individuando nel presente Accordo la cornice di carattere generale per armonizzare le proprie azioni congiunte.

Restando salve le autonomie dei singoli Comuni di agire autonomamente nei confronti della propria comunità, convengono di agire in forma coordinata per:

- Definire le modalità con cui interagire con gli altri enti coinvolti ai diversi livelli locale, regionali e nazionale
- Condividere gli indirizzi per definire, anche con il supporto di esperti esterni, quali debbano essere i beni candidati e i valori universali che ad essi possono essere attribuiti, nel rispetto delle linee guida del Comitato Mondiale dell'UNESCO e le relative linee guida, al fine di redigere la domanda perché il patrimonio sia inserito nella Tentative list dell'UNESCO
- Condividere le forme di partecipazione e condivisione dell'iniziativa con tutti gli stakeholders dei territori interessati prevedendo azioni volte a garantire la piena partecipazione e valorizzazione delle persone e dei loro mondi di appartenenza (culturali, sociali, economici)
- Condividere le forme congiunte di comunicazione per informare i cittadini delle attività che della Rete e del progresso della candidatura utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione. Tutti i dati raccolti e le informazioni sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale delle amministrazioni sottoscrittrici.
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione dei provvedimenti sottoelencati con le modalità che la rete stessa definirà

Art. 3 – Organizzazione e coordinamento

La rete si compone di tre tipologie di attori:

- a) Ente Capofila: Ente tra gli Aderenti che cura i rapporti istituzionali con gli enti esterni alla Rete. Coordina tutte le attività di rete necessarie, si occupa di mantenere informati gli aderenti di ogni cosa riguardi la candidatura. Garantisce le convocazioni sistematiche e da supporto tecnico amministrativo per le questioni che riguardano la rete nel suo insieme
- b) Ente Aderente: ogni singolo ente che sottoscrive il presente Accordo, che partecipa alla Rete, che fruisce e contribuisce fattivamente al suo sviluppo con modalità uniformi agli altri aderenti condivise dal gruppo.
- c) Partner: soggetto pubblico o privato che partecipa alle attività della Rete pur non aderendo all'Accordo.

I firmatari riconoscono al Comune di Buggerru il ruolo di Ente Capofila /coordinatore della Rete. La stessa amministrazione è individuata come autorità referente dell'Accordo verso terzi.

I componenti della Rete potranno individuare specifici e singoli ruoli e responsabilità per il coordinamento per specifiche attività e, in generale, condividere la distribuzione dei compiti per raggiungere gli obiettivi con snellezza ed efficacia

Ciascun Ente Aderente si impegna a comunicare la disponibilità di un referente istituzionale e uno tecnico-amministrativo con i quali mantenere i contatti di tipo generale e realizzare le attività previste nell'ambito della Rete.

La rete si riunirà sistematicamente presso la sede amministrativa più conveniente per la partecipazione di tutti, fermo restando che la sede di riferimento formale è presso il Comune di Buggerru e nello specifico presso la Casa Comunale sita nella Via Roma n. 40.

Le riunioni possono avvenire anche mediante collegamenti da remoto sulle piattaforme zoom, teams e/o altra piattaforma in uso. Si autorizza l'utilizzo di whatsapp per le interlocuzioni tra i membri della Rete.

Art. 3 bis– Durata

Il presente Accordo ha validità di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. È escluso il recesso per i primi due anni e il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 4 – Valorizzazione economica delle prestazioni

L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo sarà definita congiuntamente in base alle attività che verranno programmate nel pieno rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).

Art. 5. - Nuove adesioni alla Rete

Ulteriori adesioni alla Rete da parte di nuovi soggetti comportano l'accettazione integrale dei termini contenuti nel presente Accordo e non determinano modificazione dello stesso.

Art. 6 – Collaborazioni con terzi

La Rete dei Comuni può anche sviluppare collaborazioni con soggetti giuridici di natura privatistica, su una o più aree di intervento. Tali collaborazioni potranno avere carattere oneroso, nel rispetto di quanto definito in uno specifico accordo disciplinato a norma di legge.

Relativamente ai partenariati pubblici, la Rete può intrattenere rapporti di collaborazione con altri soggetti istituzionali coerentemente con le sue finalità.

Art. 7 – Disposizioni finali e di chiusura

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili. Le Amministrazioni, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, anche su richiesta degli altri soggetti sottoscrittori, le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti all'oggetto o del mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale operano le Amministrazioni. I firmatari si impegnano a procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.